



COMUNE DI TORRE D'ARESE

Provincia di Pavia

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 34 del 18-12-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2025.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19:00, presso la sede municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di Legge, è stato convocato il **Consiglio Comunale**, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

Componente	Carica	Pr. / As.
MOLINA GRAZIANO	SINDACO	Presente
VAILATI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
COMASCHI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
RIGACCI RICCARDO	CONSIGLIERE	Assente
GIORDANO CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
LICCO GIUSEPPE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
ANSELMI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
DIANI GIAN MARCO	CONSIGLIERE	Presente
GRILLI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Con l'intervento del Segretario Comunale GIAMPIERO BRIGIDI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. MOLINA GRAZIANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 04-12-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to GRAZIANO MOLINA

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 04-12-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to GRAZIANO MOLINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso d'immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato alla “nuova” IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, eccetto quelli espressamente esentati dalla normativa di

riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili e i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore riguardo alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella concernente gli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 1,06%, che può raggiungere il valore del 1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino al 1,06 per cento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino al 1,06 per cento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga

all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATA, quindi, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione comunale confermare, per l'anno 2025, le aliquote IMU approvate nell'anno 2024;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

CONSIDERATO inoltre che, con il decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, è stata disposta l'integrazione del decreto 7 luglio 2023, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU, con l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTE le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" (All. A parte integrante e sostanziale);

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2025 sarà, sinteticamente, la seguente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,91%
Terreni agricoli	1%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

RITENUTO di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE, come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Cons. Diani, Grilli e Anselmi) espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2025;
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
4. Di approvare l'allegato prospetto delle aliquote IMU, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), con le seguenti aliquote:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,91%
Terreni agricoli	1%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

5. Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima e che il prospetto delle aliquote verrà trasmesso sull'apposito applicativo del portale del federalismo fiscale;
7. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente;
8. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
9. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Cons. Diani, Grilli e Anselmi) espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MOLINA GRAZIANO

IL Segretario Comunale
F.to BRIGIDI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs. 18 Agosto 267/2000 per 15 giorni consecutivi

Torre d'Arese, 02-01-2025

Il Messo Comunale
F.to Sonia Lusardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 18-12-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Torre d'Arese, lì 02-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRIGIDI GIAMPIERO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre d'Arese, lì 02-01-2025

Il Segretario Comunale
(BRIGIDI GIAMPIERO)